

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione;
- violazione del principio di uguaglianza quale sancito dall'articolo 20, in combinato disposto con l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»);
- violazione del diritto ad una buona amministrazione quale enunciato dall'articolo 41, paragrafo 1, della Carta;
- violazione del diritto a un processo equo di cui all'articolo 47 della Carta;
- violazione dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, terzo periodo, e l'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2020 — Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy)**(Causa T-711/20)**

(2021/C 35/74)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. GonzálezBueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CMS Costruzione macchine speciali SpA (Alonte, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «CMS Italy» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 150 538

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 settembre 2020 nel procedimento R 2215/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la CMS Costruzione macchine speciali SpA alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Violazione dei principi di certezza del diritto, di parità di trattamento e di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2020 — Škoda Investement/EUIPO — Škoda Auto (Raffigurazione di una freccia con ala)**(Causa T-712/20)**

(2021/C 35/75)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Škoda Investement a.s. (Plzeň, Repubblica Ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Škoda Auto a.s. (Mladá Boleslav, Repubblica ceca)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di una freccia con ala) — Domanda di registrazione n. 17 991 861*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 ottobre 2020 nel procedimento R 284/2020-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare integralmente la decisione della divisione di opposizione del 9 dicembre 2019 relativa all'opposizione n. B003083007;
- rinviare la causa dinanzi alla divisione di opposizione affinché riesamini tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Erronea valutazione degli effetti giuridici di una decisione di primo grado illegittima sotto il profilo procedurale.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2020 — Degode/EUIPO — Leo Pharma (Skinovea)**(Causa T-715/20)**

(2021/C 35/76)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* DEGODE — Dermago Development GmbH (Petershagen, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)